

## La Staffetta generazionale

<b>Obiettivi</b>	<p>L'iniziativa sperimentale denominata 'Staffetta generazionale', approvata con DGR 18-6043 del 02/07/2013, si sostanzia in una integrazione contributiva volontaria a favore di lavoratori maturi che accettino volontariamente la trasformazione del proprio contratto da tempo pieno a tempo parziale a fronte della assunzione, da parte della medesima azienda, di giovani con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, incluso quello di apprendistato.</p> <p>Nell'intento di favorire l'inserimento nel mondo del lavoro e di prolungare la vita attiva con adeguate formule di <i>conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e/o di active ageing</i>, vengono realizzate azioni per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• creare nuovi posti di lavoro per i giovani attraverso l'inserimento in azienda, con contratto a tempo indeterminato, anche di apprendistato;</li> <li>• consentire ai lavoratori maturi la flessibilità o la riduzione dell'orario di lavoro per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro in prossimità del raggiungimento della pensione;</li> <li>• favorire interventi per supportare le imprese nell'<i>age management</i>.</li> </ul>
<b>Destinatari</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Lavoratori che hanno superato i 50 anni di età:             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ che maturano i requisiti pensionistici previsti dalla normativa in vigore nell'arco massimo di 36 mesi e minimo di 12 mesi (tale termine può essere esteso se per le mensilità superiori alla 36° il contributo a titolo volontario deriva da diverse forme di finanziamento, anche private);</li> <li>○ che lavorano sul territorio regionale in forza ad imprese<sup>1</sup> con sede o unità produttive in Piemonte;</li> <li>○ dipendenti da almeno 5 anni dell'impresa che presenta l'istanza.</li> </ul> </li> <li>▪ Giovani inoccupati o disoccupati così come individuati dal D.lgs. 297/2002, di età superiore a 18 anni e fino a 32 anni compiuti, fermo restando i limiti previsti per l'assunzione in apprendistato.</li> </ul>
<b>Descrizione</b>	<p>L'intervento prevede che:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. l'impresa favorisca l'accompagnamento del lavoratore maturo alla pensione, trasformando il contratto in part-time per un periodo minimo di 12 mesi fino ad un massimo di 36;</li> <li>2. l'impresa assuma contestualmente giovani con contratto a tempo indeterminato.</li> </ol> <p>I contributi dovuti ad integrazione della riduzione d'orario saranno erogati a beneficio del lavoratore anziano direttamente dall'INPS, su indicazione dell'Agenzia Piemonte Lavoro.</p>
<b>Direzione regionale competente</b>	Direzione Coesione Sociale.
<b>Soggetto gestore</b>	Agenzia Piemonte Lavoro, in qualità di Organismo Intermedio.
<b>Periodo</b>	Fino al 30 giugno 2015.
<b>Natura del finanziamento</b>	Le risorse disponibili per i contributi all'inserimento vengono utilizzate esclusivamente per l'integrazione contributiva a favore del lavoratore anziano, riconosciuta solo a fronte della verifica da parte dell'INPS del raggiungimento certo dei requisiti pensionistici da parte del lavoratore, nell'arco di tempo di riduzione d'orario definito dall'accordo con l'impresa (entro un massimo di 36 mesi).

<sup>1</sup> Per impresa si intende ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti anche in modo non professionale un'attività economica, intesa come qualunque attività volta alla produzione o alla vendita di beni o servizi su un dato mercato. Sono, pertanto, da considerarsi come imprese anche gli enti senza scopo di lucro quali Associazioni o Fondazioni purché svolgano una qualche attività economica, anche in modo non professionale.

<p><b>Adempimenti del datore di lavoro</b></p>	<p>Il datore di lavoro che intende aderire all’iniziativa deve presentare apposita istanza, dandone comunicazione all’organizzazione sindacale presente in azienda o in assenza di questa alle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano territoriale.</p> <p>L’istanza si compone:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• domanda di adesione (modulo A).</li> <li>• elenco dei lavoratori over 50 aderenti all’iniziativa (modulo B)</li> <li>• l’adesione volontaria alla trasformazione del contratto da full-time a part-time dei lavoratori over 50 (modulo C), comprovata da copia allegata di un apposito accordo tra lavoratore maturo e datore di lavoro sottoscritto presso la DTL, la cui attuazione è comunque vincolata all’approvazione dell’istanza.</li> </ul> <p>L’istanza deve essere presentata via pec all’Agenzia Piemonte Lavoro all’indirizzo <a href="mailto:apl@pec.agenziapiemontelavoro.net">apl@pec.agenziapiemontelavoro.net</a>.</p> <p>A seguito dell’esito positivo dell’istruttoria effettuata da apposito nucleo di valutazione, entro 15 giorni dal ricevimento dell’istanza, viene comunicata l’ammissione al datore di lavoro, il quale entro 30 giorni procede:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ alla trasformazione del contratto da full-time a part-time dei lavoratori over 50 aderenti alla iniziativa;</li> <li>▪ alla assunzione di un numero di giovani tale da assicurare il saldo occupazionale positivo.</li> </ul> <p>Alla presentazione entro 30 giorni dall’assunzione del giovane il datore di lavoro deve, pena decadenza dall’intervento, presentare la documentazione richiesta nel bando al punto 8.</p> <p>I datori di lavoro sono tenuti a garantire il <b>saldo occupazionale positivo</b> per tutta la durata del periodo in cui viene versata l’integrazione contributiva al lavoratore over 50:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) il differenziale viene calcolato sulla base delle ore di lavoro e non del numero di soggetti coinvolti;</li> <li>b) il saldo positivo si calcola attraverso il confronto tra la riduzione delle ore di lavoro del lavoratore maturo le ore di lavoro del giovane assunto;</li> <li>c) nel monte ore del giovane possono essere conteggiate, oltre alle ore relative alla prestazione lavorativa (part time o full time), anche quelle derivanti dall’eventuale percorso formativo individuato.</li> </ol> <p>Il saldo occupazionale positivo deve essere raggiunto all’interno della singola unità produttiva, o tra più unità ma comunque presenti solo sul territorio regionale.</p> <p>In caso di dimissioni volontarie o licenziamento per giusta causa del giovane neo assunto, il datore di lavoro dovrà procedere alla sua sostituzione entro 30 giorni dall’avvenuta interruzione del rapporto di lavoro. Nel caso in cui ciò non avvenga, l’impresa è tenuta a versare direttamente all’INPS l’integrazione contributiva dovuta, o, in accordo con il lavoratore maturo, a reinserirlo a tempo pieno.</p>
<p><b>Adempimenti del lavoratore maturo</b></p>	<p>Il lavoratore maturo che abbia aderito all’intervento attraverso la sottoscrizione del modulo C, a fronte dell’approvazione della domanda presentata dal datore di lavoro, al fine di ottenere i contributi dovuti ad integrazione della riduzione d’orario deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• presentare direttamente all’INPS l’apposita domanda di autorizzazione alla contribuzione volontaria prevista dalle procedure INPS <u>entro 1 mese dalla data di scadenza ordinaria del termine per la consegna del CUD</u> riferito all’anno in cui è avvenuta la riduzione di orario;</li> <li>• ripresentare la suddetta di autorizzazione alla contribuzione volontaria prevista dalle procedure INPS ogni anno almeno 1 mese prima dalla data di scadenza ordinaria del termine per la consegna del CUD, fino all’anno seguente la cessazione del lavoro.</li> </ul> <p>L’INPS notifica al lavoratore maturo l’approvazione della contribuzione volontaria integrativa a valere sui fondi previsti dall’intervento di “staffetta generazionale”.</p>